

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001**



INDICE GENERALE

PARTE GENERALE	13
DEFINIZIONI	14
CAPITOLO 1	16
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	16
1.1 INTRODUZIONE.....	16
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ.....	17
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE	17
1.4 FATTISPECIE DI REATO	17
1.5 APPARATO SANZIONATORIO.....	19
1.6 DELITTI TENTATI.....	21
1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	21
1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	23
1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	23
1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	24
1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI.....	25
1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ	26
CAPITOLO 2	27
DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.....	27
2.1 SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.....	27
2.2 Modello di governance di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.	27
2.3 Assetto organizzativo di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.....	31
CAPITOLO 3	32
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	32
3.1 PREMESSA.....	32
3.2 IL PROGETTO DI SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.LGS. 231/2001	32
3.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEI "KEY OFFICER", IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	32

3.2.2 RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE “AS-IS” E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	34
3.2.3 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	35
CAPITOLO 4.....	37
L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	37
4.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E REVOCA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	40
4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE ...	42
4.5 DOVERE DI INFORMAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	43
CAPITOLO 5.....	45
SISTEMA DISCIPLINARE	45
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	45
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....	45
5.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI	46
5.4 MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	48
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO	48
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	48
5.7 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI E COMMITTENTE ASL.....	48
CAPITOLO 6	50
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	50
6.1 PREMESSA.....	50
6.2 DIPENDENTI.....	50
6.3 ALTRI DESTINATARI.....	51
CAPITOLO 7.....	52
ADOZIONE DEL MODELLO CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ..	52
7.1 ADOZIONE DEL MODELLO.....	52
7.2 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO	52
7.3 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO.....	53

PARTE SPECIALE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	55
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	56
1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	56
1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)	56
1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)	56
1.3 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)	57
1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)	57
1.5 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)	57
1.6 LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS.C.P.)	58
1.7 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)	59
1.8 CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTICOLO 320 DEL CODICE PENALE)	59
1.9 PENE PER IL CORRUTTORE (ARTICOLO 321 DEL CODICE PENALE)	59
1.10 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)	59
1.11 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)	59
1.12 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	60
1.13 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)	60
1.14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)	60
2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	61
2.1 PREMESSA	61
2.2 ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	61
2.3 PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	61
3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	63
4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	64
5. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE	66
6. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE	68

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
8. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	71
8.1 Trattativa pubblica e privata con la PA	71
8.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, LICENZE E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ...	71
8.3 GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI	72
8.4 SUPPORTO NELLA GESTIONE, TRAMITE CONSULENTE ESTERNO, DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI	75
8.5 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON LE PROVINCE	76
8.6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	76
8.7 CONTATTI CON POTENZIALI CLIENTI PUBBLICI DURANTE LE ATTIVITÀ DI MARKETING COMUNICAZIONALE	77
8.8 GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI	77
8.9 PROCESSI STRUMENTALI	78
8.9.1 APPROVVIGIONAMENTO	78
8.9.2 CONSULENZE	79
8.9.3 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	79
8.9.4 GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE	80
8.9.5 GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, BORSE DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI, SPESE DI RAPPRESENTANZA	81
9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	83
PARTE SPECIALE	
REATI SOCIETARI.....	84
I REATI SOCIETARI.....	85
1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	85
1.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262)	85

1.3 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262).....	86
1.4 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE).....	87
1.5 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE).....	87
1.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE CIVILE)	87
1.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE)	88
1.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE).....	88
1.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE)	88
1.10 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI.....	89
1.11 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE)	89
1.12 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE).....	90
1.13 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE)	90
1.14 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE).....	90
1.15 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 DEL CODICE CIVILE)	91
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI -	91
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	91
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	91
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	92
4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	93
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	94
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	95
6.1 PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO	95
6.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO	95
6.3 OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	96
6.4 COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE	96
6.5 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ASL BT	97

6.6 PROCESSI STRUMENTALI	97
7. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE	99
8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	99

PARTE SPECIALE

SALUTE E SICUREZZA..... 100

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	101
1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001.....	101
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	104
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	105
3.1 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO GENERALI	105
3.2 <i>STANDARD</i> DI CONTROLLO SPECIFICI.....	106

PARTE SPECIALE

DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 118

I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	119
1. I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001	119
1.2 DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS DEL CODICE PENALE).....	119
1.3 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER CODICE PENALE)	121
1.4 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER CODICE PENALE).....	122
1.5 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES DEL CODICE PENALE)	122
1.6 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER DEL CODICE PENALE)	122
1.7 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUES DEL CODICE PENALE)	123
1.8 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS DEL CODICE PENALE)	123
1.9 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER DEL CODICE PENALE)	124

1.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER DEL CODICE PENALE)	124
1.11 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUES DEL CODICE PENALE)	124
1.12 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUES DEL CODICE PENALE)	125
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI -	125
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	125
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	125
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	126
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	127
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	128
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	128
6.1 UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL’INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D’AUTORE	128
7. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	130
PARTE SPECIALE	
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	131
I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	132
1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25 NONIES DEL D.LGS. 231/2001	132
1.2 DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN’OPERA DELL’INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, I COMMA, LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941)	132
1.3 GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171- BIS DELLA LEGGE 633/1941)	132
1.4 GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171- TER DELLA LEGGE 633/1941)	133
1.5 GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 633/1941)	133

1.6 GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTA DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941)	133
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	134
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	134
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	134
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	135
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	137
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	137
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	138
6.1 UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE	138
6.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA AL PUBBLICO	139
7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	139
PARTE SPECIALE	
DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO.....	140
I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	141
1. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 BIS-1 DEL D.LGS. 231/2001.....	141
1.2 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.).....	141
1.3 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.).....	141
1.4 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)	141
1.5 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.).....	141
1.6 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)	142
1.7 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.).....	142
1.8 FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.).....	142
1.9 CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.).....	143
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ..	143
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	143

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	143
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	144
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	145
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	145
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	146
6.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DEL MARCHIO CE	146
7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	147
PARTE SPECIALE	
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	148
I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	149
1. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001	149
1.2 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE)	149
1.3 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE).....	151
1.4 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE)	152
1.5 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE)	152
1.6 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309).....	152
1.7 ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI)	153
1.8 DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;)	153
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	153
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	154
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	154
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	154
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	156
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	156

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	156
6.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ.....	157
7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	157
PARTE SPECIALE	
REATI AMBIENTALI	159
I REATI AMBIENTALI	160
1. I REATI AMBIENTALI DEL D.LGS. 231/2001	160
1.2 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)	160
1.3 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)	160
1.4 SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	161
1.5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	161
1.6 BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”) ..	162
1.7 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	162
1.8 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	163
1.9 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	163
1.10 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	163
1.11 PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)	164
1.12 VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992)	164
1.13 CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 “MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE”)	166
1.14 INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D.LGS. 202/2007)	166

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI.....	167
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	167
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	167
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	167
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 ...	170
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	170
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI	170
6.1 GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI	171
7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	174

PARTE SPECIALE

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU' 175

1. LE FATTISEPECIE RICHIAMATE NEL D.LGS. 231/2001	176
1.2 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 D.LGS 286/1998)	176
1.3 RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU' (ART. 600 C.P.)	176
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ART. 25-QUINQUIES ED ART. 25-DUODECIES.....	176
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI 3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	177
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	177
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE ED ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU' AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	178
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	178
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.1 ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	179

ALLEGATO 1

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

ATTIVITÀ SENSIBILI: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati, così come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello e meglio descritte nella “mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali” (Allegato 1 al presente documento);

ORGANISMO DI VIGILANZA: Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;

CONSULENTI: coloro che agiscono in nome e/ o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;

DESTINATARI: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali quali i distributori, i fornitori o partner in joint venture;

DIPENDENTI: tutti i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi i dirigenti;

LINEE GUIDA REGIONALI: criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale della Puglia;

LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell’art.6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;

MODELLO: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;

ORGANI SOCIALI: Amministratore Unico e membri del Collegio Sindacale della Società;

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

PARTNER: controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la società concluda un’associazione temporanea

d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Fattispecie di attività sensibili;

REATI: i reati sono quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;

SOCIETÀ: **SANITASERVICE ASL BAT S.r.l..**

A.U. : Amministratore Unico della Società

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il d.lgs. 231/2001), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della "Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", con l'intento di arginare la commissione di reati da parte di soggetti inseriti in strutture organizzate e complesse.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Tale disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001 si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, mentre ne restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche le società, le quali, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse ovvero i cui effetti ricadessero a loro vantaggio.

Le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

Il d.lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Questa responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (detti anche linee

guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria e approvati dal Ministero della Giustizia.

1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. E’ comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001) se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all’ente.

1.4 FATTISPECIE DI REATO

In base al d.lgs. 231/2001 l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del d.lgs. 231/2001,

oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla L 146/2006) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato comprese nel dettato normativo possono essere catalogate, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (quali corruzione e concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato) richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- **DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento) richiamati dall'art. 25-bis del Decreto;
- **REATI SOCIETARI** e, precisamente: le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.6), falso in prospetto, impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), corruzione tra privati (art. 2635, comma 3) nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25ter del Decreto;
- **DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-quater del Decreto;
- **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù – art. 600 c.p.; prostituzione minorile – art. 600- bis c.p.; pornografia minorile – art. 600-ter c.p.; detenzione di materiale pornografico – art. 600-quater; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – art. 600-quinquies c.p.; tratta e commercio di schiavi – art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi – 602 c.p.; commessi anche all'estero) di cui all'art. 25-quinquies del Decreto;
- **REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO** previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto;
- **I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** richiamati dall'art. 25-quater 1 del Decreto;

- REATI TRANSAZIONALI;
- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO DI CUI ALL'ART.25- SEPTIES DEL DECRETO;
- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA DI CUI ALL'ART.25-OCTIES DEL DECRETO;
- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DI CUI ALL'ART.24- BIS DEL DECRETO;
- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA previsti dal codice penale di cui all'art. 24-ter del Decreto;
- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO previsti dal codice penale di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto;
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE previsti dalla Legge 633/1941 e di cui all'art. 25-nonies del Decreto;
- DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA previsti dal codice penale e di cui all'art. 25-decies del Decreto.
- REATI AMBIENTALI previsti dal codice penale, dal D.Lgs. 152/2006, dalla Legge 150/1992, Legge 549/1993, e dal D.Lgs. 201/2007 e di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE previsto dal D.Lgs. 286/1998 e di cui all'art. 25-duodecies del Decreto.

1.5 APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati, consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema innovativo basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 e un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del d. Lgs. n. 231/2001). Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

In caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.6 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-duodecies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondocomune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato". In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati

commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere. L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività

è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si

osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001).

1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando:

- alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Secondo il d.lgs. 231/2001, il modello di organizzazione e di gestione deve:
 - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'esclusione della responsabilità della società dipende dall'efficace attuazione del modello; ciò significa che lo stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento.

A questo scopo si deve prevedere:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o quando si verifichino mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) ed enunciano i contenuti indispensabili del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria individuano le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- predisposizione di sistemi di controllo preventivo;
- adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento e un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria sono state sottoposte all'approvazione del Ministero della Giustizia, che le ha giudicate "complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, 3° comma, D. Lgs. 231/01" in quanto "oltre a contenere un'illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le linee guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art. 6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall'adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati".

1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.

2.1 SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.

La società ha per oggetto sociale la gestione di servizi nel settore dell'assistenza alla persona e socio sanitario, i servizi di supporto strumentali ai servizi di emergenza (118), le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione, altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso le strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria Locale BT (di seguito chiamata anche ASL BT).

Le attività da svolgersi riguardano, specificamente, servizi e prestazioni strettamente collegate alle attività e servizi di supporto strumentali alle attività istituzionali, individuati dall'Azienda Sanitaria Locale BT in ragione delle diverse tipologie, articolazioni e conformazioni dei servizi prima affidati a terzi nonché in considerazione delle peculiarità dell'organizzazione del lavoro, delle mansioni effettive degli operatori addetti e della loro attività funzionalmente collegate alle attività svolte dal personale dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale BT.

Si ritengono espressamente escluse tutte le attività che costituiscano compito diretto di tutela della salute.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale BT e da questa preventivamente autorizzate e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

La società può operare esclusivamente per l'Azienda Sanitaria Locale BT controllante, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non potrà svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né potrà stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

2.2 Modello di Governance di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.

ASSEMBLEA

Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono rispettivamente regolate dagli articoli 2364 e 2365 c.c., salvo quanto espressamente previsto dallo statuto e dalla legge.

Sono di competenza dell'Assemblea e quindi del Socio unico le decisioni previste dall'art. 2479 del c.c.

Le decisioni del Socio unico sono adottate mediante deliberazione assembleare.

La nomina dell'Organo Amministrativo e degli organi di vigilanza societaria e la loro revoca ai sensi dell'art. 2449 del c.c. sono di competenza dell'ASL BT in persona del Direttore Generale.

All'assemblea spetta deliberare in via esclusiva sui seguenti argomenti:

- Indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e politiche aziendali, tali da garantire il controllo assoluto dei soci sull'attività societaria;
- Regole di indirizzo, modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, l'organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;
- Vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

I poteri di direzione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali. Il Direttore Generale della ASL BT esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'Organo Amministrativo della società, anche a rilevanza interna.

Il Direttore Generale dell'ASL BT può annullare tutti gli atti dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali e regionali preventivamente stabilite.

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Puglia, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle imprese competente.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'ASL BT o suo delegato, fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c..

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea deve essere presieduta dall'Organo amministrativo o, in caso d'impedimento o di assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.

L'assemblea, se lo ritiene, può nominare un segretario anche non socio. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

L'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita ed è in grado di deliberare con la presenza del legale rappresentante dell'unico socio ASL BT.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore unico.

L'amministratore dura in carica per tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

La nomina dell'Amministratore unico compete al socio unico ASL BT.

Qualora venga a cessare l'Amministratore unico, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

All'Organo amministrativo spetta un compenso concordato secondo le volontà assembleari, in ossequio alle direttive e normative regionali di riferimento, e valido per tutta la durata dell'incarico.

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società che non siano in contrasto con quelli conferiti all'assemblea dei soci o al Direttore Generale della ASL BT e può compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge o per statuto sono in modo tassativo devoluti all'assemblea.

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società, ovvero ha l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale in giudizio e verso terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze fiscali, giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, anche fiscali, nonché rilasciare procure e deleghe per ogni attività ivi compresi tutti i rapporti con gli Istituti di credito.

COLLEGIO SINDACALE

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile composto di tre o cinque membri effettivi oltre due sindaci supplenti.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile.

Quando la nomina del Collegio non è obbligatoria per legge può essere nominato, con decisione del Socio unico, un Collegio sindacale ai sensi dello stesso art. 2477 del codice civile.

In ogni caso i sindaci così nominati possono essere revocati dalla ASL BT che li ha nominati ex art. 2449 del codice civile.

Nel caso di nomina del Collegio sindacale ad esso si applicano, ove nello statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Al Collegio sindacale spetta un compenso secondo le tariffe professionali vigenti contemplate dalla Tariffa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, valida per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

2.3 Assetto organizzativo di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.

La struttura organizzativa di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. è costituita da:

AMMINISTRATORE UNICO DA CUI DIPENDONO GERARCHICAMENTE:

- SEGRETERIA DI DIREZIONE
- UFFICIO AMMINISTRATIVO DI STAFF COMPOSTO DA:
 - UFFICIO PERSONALE
 - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
- UFFICIO TECNICO PRODUTTIVO DI STAFF COMPOSTO DA:
 - COORDINAMENTO TECNICO DI COMMESSA
 - RESPONSABILE TECNICO
- QUALITÀ
- SICUREZZA E AMBIENTE
- AMMINISTRAZIONE E TESORERIA
- FUNZIONE IT

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 PREMESSA

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

3.2 IL PROGETTO DI SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.LGS. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Di seguito saranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEI "KEY OFFICER", IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei

processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “Attività sensibili” e “Processi sensibili”).

Scopo di questa fase è stato appunto l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 è stato valutato che il rischio relativo ai reati di falso in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all’art. 25-bis, ai reati di terrorismo di cui all’art. 25-quater, ai reati contro la personalità individuale di cui all’art. 25-quinquies e 25-quater.1, ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all’art. 25-sexies, ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 25-octies, ai reati di criminalità organizzata (con l’esclusione dell’associazione a delinquere ex art. 416 c.p.) e ai reati transnazionali è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Per quanto attiene al reato di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., l’analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell’ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali (Allegato 1).

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell’associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l’analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell’ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all’art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura “associativa” con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell’ambito dell’organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o con committente ASL).

Propedeutica all’individuazione delle Attività Sensibili è stata l’analisi del modello di business (analisi del modello dei processi primari e secondari) e del modello di controllo in essere (Corporate Governance e Control Governance) di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

L’analisi dell’organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare

identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Ulteriore attività è stata l'identificazione dei "Key officer", ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso interviste strutturate con i Key officer. In via preliminare è stata predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati.

3.2.2 RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE "AS-IS" E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;
- segregazione (articolazione) dei compiti;
- adeguatezza della tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- adeguatezza del sistema delle deleghe.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi delle attività sensibili sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente e un modello teorico di riferimento basato sul contenuto della disciplina del Decreto e delle best practice internazionali. Attraverso tale confronto è stato possibile individuare le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente (processi e procedure) e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo "specifico" conforme a quanto disposto dal Decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

A seguito delle attività svolte è stato predisposto un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:

- dei processi elementari/attività svolte;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- dei relativi ruoli/responsabilità;
- del sistema dei controlli esistenti.

3.2.3 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo di questa fase è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione di questa fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e della controllante ASL BT;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel d.lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e da singole "Parti Speciali", predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale, denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies (relativamente al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria) del d.lgs. 231/2001; la Parte Speciale, denominata "Reati Societari", si applica per le tipologie di reato previste per i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del d. lgs 231/2001; la Parte Speciale denominata "Salute e Sicurezza" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "Delitti informatici e di trattamento illecito di dati" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 24-bis del d. lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-nonies del d. lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "Delitti di criminalità organizzata" trova applicazione per le

tipologie specifiche di reato previste dall'art. 24-ter del d. lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "Reati ambientali" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-undecies del d. lgs. 231/01, la Parte Speciale denominata "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" trova applicazione per la tipologia di reato prevista dall'art. 25- duodecies e 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'Organo amministrativo ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione. In particolare, secondo Confindustria i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo ovvero all'Organo amministrativo;
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile".

Il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; la continuità di azione, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto all'Organo amministrativo.

4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce esplicite indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231 del 2001, secondo cui l'organismo di vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") in un organismo monocratico composto da professionista esterno.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore unico.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili solo una volta.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati:

- a) coloro che rivestano la carica di membro munito di deleghe operative dell'Organo amministrativo di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.;
- b) coloro che siano incaricati della revisione contabile di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.;
- c) coloro che abbiano relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti.
- d) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- e) coloro che abbiano svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- f) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui agli articoli 24 e ss. del Decreto Legislativo n.231/2001;
- g) coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- h) coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera d).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, l'Organo amministrativo provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza avviene unicamente per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

NEL CASO DI MEMBRO INTERNO ALLA SOCIETÀ:

- cessazione, accertata dall'Organo amministrativo, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto dell'Organo amministrativo;
- il venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave inadempimento dei propri doveri, come indicati nel presente Modello;
- sentenza di condanna della Società ovvero sentenza di patteggiamento, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del membro interno dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 o reati della stessa natura.

NEL CASO DI MEMBRO ESTERNO ALLA SOCIETÀ:

- il venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave inadempimento dei propri doveri, come indicati nel presente Modello;
- sentenza di condanna della Società ovvero sentenza di patteggiamento, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del membro esterno dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 o reati della stessa natura. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo – ovvero, in caso di morte, chi ne fa le veci - ne deve dare comunicazione tempestiva all'Organo amministrativo il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. In ogni caso la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete all'Organo amministrativo.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello adottato;
- verificare in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti.

Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello:

- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre all'Organo amministrativo eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- proporre alle funzioni competenti, sulla base delle informazioni raccolte, l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza delle stesse per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi

Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001; avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;

- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- supervisionare la predisposizione con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, della intranet aziendale contenente tutte le informazioni relative al d.lgs. n. 231/2001 e al Modello; indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto. Non essendo la Società tra i destinatari, puntualmente elencati dagli artt. 10 e seguenti, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, l'Organismo di Vigilanza non è soggetto ai doveri di comunicazione previsti dall'art. 52 dello stesso decreto. Tuttavia, nel caso in cui venga a conoscenza, nel corso delle sue attività, di accadimenti sensibili rispetto alle fattispecie di reato previste all'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare tempestivamente la situazione e intraprendere tutte le azioni che riterrà opportune (comunicazioni all'Organo amministrativo, attivazione del sistema sanzionatorio, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dall'Organo amministrativo nell'ambito dell'annuale processo di budgeting idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
- L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma in SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Unico di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l..
- Pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo all'Organo amministrativo.

4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello deve contattare il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il Dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza (sono istituiti canali informativi dedicati riservati non anonimi, al fine di facilitare il flusso di segnalazioni officiose ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza ed allo scopo di risolvere casi di dubbia interpretazione in ordine ai principi generali del Modello);
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo cap. 5 (Sistema Disciplinare). Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni

concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d. lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d. lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Si precisa infine che l'OdV potrà raccogliere direttamente le informazioni di cui sopra - nel corso delle proprie attività di controllo periodiche - attraverso le modalità che l'OdV stesso riterrà più opportune (ad es. attraverso la predisposizione di reportistica ad hoc).

In ogni caso i componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Organo amministrativo, come indicato al successivo paragrafo 4.5.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

4.5 DOVERE DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Unico ogni qualvolta si presenta una situazione critica;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti sempre dell'Organo amministrativo. Quanto a tale seconda linea di reporting, l'Organismo di Vigilanza predispone:
 - con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
 - immediatamente, anche individualmente, una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici, ed in particolare:

- con la funzione Legale/consulente incaricato (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei processi sensibili, per la definizione del contenuto delle clausole contrattuali, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari);
- con la Funzione personale/consulente incaricato in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello;
- con la Funzione Amministrazione/consulente incaricato in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio;
- con il/i Responsabile/i della Sicurezza (RSPP) per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

Gli incontri con le Funzioni cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'accesso all'archivio è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza, all'Organo amministrativo e ai membri del Collegio Sindacale, dietro richiesta formale all'OdV.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il d.lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, ovvero pubblicate sul Sito internet aziendale.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti al seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- CCNL "Personale dipendente non medico delle strutture sanitarie private associate all'AIOP, all'ARIS e alla Fondazione Carlo Gnocchi".

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura.

Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicato;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Responsabile amministrativo/Consulente del lavoro e l'Amministratore Unico individuano, analizzate le motivazioni del dipendente, la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Responsabile amministrativo della Società e il Consulente del lavoro incaricato comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile amministrativo provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che violi le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

3. Incorre nel provvedimento della “multa”, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello o, adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal lavoro e dalla retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello o, adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento”, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società, ovvero il lavoratore che sia recidivo in almeno 2 provvedimenti di sospensione in 2 anni.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

E’ fatta salva la prerogativa di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;

- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.4 MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e la Direzione Generale della ASL.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

I componenti del Collegio Sindacale non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano in società è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e l'Organo amministrativo.

Il Direttore Generale della ASL potrà assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.7 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI E COMMITTENTE ASL

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente

sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 PREMESSA

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione aziendale che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

6.2 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A cura dell'Ufficio amministrativo il Modello sarà pubblicato sul sito web aziendale con una comunicazione a tutti i dipendenti che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

Ai componenti degli organi sociali di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. sarà resa disponibile copia della versione integrale del Modello mediante notifica con Posta Elettronica Certificata.

Ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Direzione aziendale è responsabile degli adempimenti di cui ai precedenti capoversi.

L'Organismo di Vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

6.3 ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 ADOZIONE DEL MODELLO

La Società ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

7.2 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per:

- 1) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo);
- 2) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio;
- 3) procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, **nel Piano di Lavoro dell'Attività di controllo dell'O.d.V..**

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo, sia con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni

attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'Organismo di Vigilanza) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata. Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:
- rischio ex D.Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari non inclusi nel "Piano di Lavoro", vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza decida controlli occasionali ad hoc.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting prevista nel presente Modello.

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel presente Modello.

7.3 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

L'Organo amministrativo decide in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà a verificarne la corretta applicazione e la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo

amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, propone una bozza per l'aggiornamento del Modello all'organo amministrativo, oltre a eventuali osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo alle strutture aziendali a ciò preposte.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Organo amministrativo ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti adottati dall'Organo amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa semestrale, l'Organismo di Vigilanza presenta all'Organo amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Socio unico.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo l'aggiornamento e/o gli adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il presente documento, che rappresenta il primo Modello da implementarsi presso la SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., per le finalità in precedenza descritte, sarà adottato con deliberazione assembleare del Socio unico. Gli aggiornamenti e gli adeguamenti che, invece, saranno proposti successivamente dall'Organismo di vigilanza, per l'attività da questo svolta, saranno adottati esclusivamente dall'Organo amministrativo.

PARTE SPECIALE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico), 25 (Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) e 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria) del d.lgs. 231/2001.

1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640- bis c.p (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue chela condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.26"

1.3 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

1.5 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi

modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.6 LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS.C.P.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto l'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio..

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

1.7 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1.8 CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTICOLO 320 DEL CODICE PENALE)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio

1.9 PENE PER IL CORRUTTORE (ARTICOLO 321 DEL CODICE PENALE)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.10 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo ad esercitare le sue funzioni o i suoi poteri, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

1.11 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

1.12 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'

Tale fattispecie si riferisce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

1.13 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2).

1.14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, attraverso l'uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca un soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità Giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a dichiarare il falso nel caso in cui il soggetto abbia la facoltà di non rispondere.

In via esemplificativa, il reato è integrato nel caso in cui un dipendente della Società decida di fare uso di violenza o minaccia al fine di obbligare un proprio collega ovvero un fornitore a non testimoniare oppure a testimoniare il falso davanti al giudice durante un processo penale.

2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

2.1 PREMESSA

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

2.2 ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

2.3 PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue:

- Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.
- Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A., o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.
- Integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura²⁷.
- Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto²⁸.

3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle Attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- a) modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) sistema sanzionatorio;
- c) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

aa) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo;

bb) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;

cc) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo, e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di Attività sensibili individuati nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette Attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 decies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- . TRATTATIVA PUBBLICA E PRIVATA CON LA P.A.;
- . GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L’OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E LICENZE;
- . GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI (ES. VERIFICHE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, INPS, INAIL, VERIFICHE SUL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI, VERIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO);
- . SUPPORTO NELLA GESTIONE, TRAMITE CONSULENTE ESTERNO, DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI;
- . GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON COMUNI, PROVINCE E REGIONI;
- . GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL’ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI;
- . CONTATTI CON POTENZIALI CLIENTI PUBBLICI DURANTE LE ATTIVITÀ DI MARKETING COMUNICAZIONALE;
- . GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la

commissione dei reati sopra indicati:

- . APPROVVIGIONAMENTO;
- . CONSULENZE;
- . CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI;
- . GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI;
- . GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE;
- . GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, BORSE DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI, SPESE DI RAPPRESENTANZA.

5. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

Tutte le fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti della controllante ASL, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con altri soggetti della Pubblica Amministrazione; gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni

sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo della gestione di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l..

I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali e il management di SANITASERVICEA ASL BAT S.r.l. - in via diretta – i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24,25 e 25 decies del d.lgs);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e

di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- i) promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) (es. clausole risolutive espresse, penali).

8. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 7, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

8.1 Trattativa pubblica e privata con la PA

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata).
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica).

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una chiara descrizione di compiti, ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di analisi della richiesta del cliente, elaborazione e approvazione dell'offerta;
- la formale autorizzazione come previsto dal sistema di deleghe e procure;
- la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali (modifica di ordine precedentemente emesso);
- la tracciabilità dell'attività svolta dalla Direzione aziendale nell'ambito dell'operatività riconducibile allo sviluppo nuove attività da erogare al committente ASL, sempre con il supporto dell'Ufficio Tecnico;
- l'archiviazione della documentazione delle varie fasi in cui si articola lo svolgimento dell'attività sensibile;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- le modalità di gestione della sicurezza dei dati e della struttura di accesso a tali sistemi;
- il monitoraggio periodico del servizio erogato in sede di esecuzione del contratto.

8.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, LICENZE E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto

pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o dell'autorizzazione, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- la definizione, chiara e precisa di ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
- l'individuazione della funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente, cui conferire apposita delega e procura;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la formalizzazione delle attività di elaborazione dei dati e predisposizione della documentazione da trasmettere, di controllo sulla correttezza e completezza di dati e documentazione prima della presentazione al soggetto pubblico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione e la modulistica trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con soggetti pubblici ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e licenze.

8.3 GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.
- Gestione visite ispettive da parte dell'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia Tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.).
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni,

la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con organi di controllo della Pubblica Amministrazione nell'ambito di accertamenti e verifiche ispettive;
- il conferimento di una procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- l'indicazione dei casi in cui interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare la Direzione aziendale, con l'individuazione delle modalità;
- la formalizzazione delle modalità di gestione di accertamenti e visite ispettive;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento. Per il dettaglio relativamente alla "gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni" si rinvia espressamente a quanto stabilito nella Parte Speciale "Salute e Sicurezza". Per quanto concerne, invece, le visite ispettive si specifica quanto segue:
- il responsabile della segreteria di direzione riceve l'ispettore e accerta il motivo e la natura dell'ispezione;
- il responsabile della sicurezza, quindi, a contattare il referente interno in funzione della natura dell'ispezione;
- in caso di assenza del referente il responsabile della segreteria di direzione contatta il referente stesso telefonicamente o, nel caso di irreperibilità, i vertici aziendali;
- il personale della segreteria di direzione attende l'arrivo del referente insieme all'ispettore o, in alternativa, invita l'ispettore ad accomodarsi in sala di aspetto;
- nessun'altro dipendente dell'azienda in questa fase è autorizzato ad intrattenere rapporti con gli ispettori;
- al ricevimento degli ispettori il referente accerta le loro generalità, acquisendo l'eventuale documentazione relativa all'ispezione (ad es. atti della procura), le ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto della medesima;
- il referente, in funzione della natura e dell'oggetto dell'ispezione, contatta eventuali altri responsabili di Funzione qualificati per supportare gli ispettori nell'esercizio della loro attività;
- il referente è tenuto ad informare immediatamente i vertici aziendali dell'avvio dell'attività ispettiva e a relazionare, durante l'esecuzione dell'ispezione, sull'avanzamento della stessa;
- al termine dell'ispezione è obbligo del referente, in funzione delle modalità di verbalizzazione relative alle differenti tipologie di ispezioni, curare la redazione di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari

incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

- il referente è tenuto a verificare che il verbale di ispezione o di constatazione riporti fedelmente e correttamente le evidenze riscontrate e ad informare conseguentemente il legale rappresentante o il procuratore delegato alla sottoscrizione del verbale su eventuali inesattezze riportate in sede di verbalizzazione;
- la sottoscrizione del verbale di ispezione o constatazione è riservata in via esclusiva alla persona del legale rappresentante o di un procuratore a ciò espressamente delegato;
- la Società predispone apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

Per la gestione adempimenti in materia di tutela della privacy, SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003:

- predispone idonee informative al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato, informandolo sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, la natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e delle conseguenze del negato consenso, gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, e di eventuali Responsabili, e i diritti di cui l'interessato dispone (articoli 13 e 7 del d.lgs. 196/2003);
- implementa un'idonea procedura di gestione delle istanze dell'interessato, qualora questo decida di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy come la richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione dei dati in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ovvero l'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. A tal fine SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. deve agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, semplificare le modalità e ridurre i tempi per il riscontro al richiedente;
- predispone informative diverse in base alle diverse categorie di interessati destinatari delle stesse (informative diverse per Dipendenti, Collaboratori/Professionisti, ecc.);
- archivia copia dell'informativa consegnata all'interessato e modulo di conferimento del consenso al trattamento dei dati acquisito in forma scritta;
- nomina formalmente per iscritto, sulla base della struttura aziendale, i c.d. "Responsabili interni" per il trattamento da preporre alla gestione dei dati, e i c.d. "Responsabili esterni" - nel caso in cui dati acquisiti da SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. vengano trattati anche da terzi - impartendo a tal fine opportune ed idonee istruzioni. Una lista con indicazione dei Responsabili esterni è sempre accessibile da parte degli interessati e consultabile sul sito istituzionale della Società;
- nomina in forma scritta "Incaricati" per il trattamento tutti coloro che effettuano materialmente le operazioni di trattamento. Ogni persona fisica dipendente o collaboratore della Società deve essere incaricata per iscritto con la specificazione delle modalità cui deve attenersi nel trattamento dei dati personali, anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte;
- archivia copia controfirmata per accettazione delle nomine a "Responsabili" ed "Incaricati";
- adotta idonee misure di sicurezza sia per gli archivi cartacei che per quelli elettronici,

implementando un sistema di autenticazione informatica che consenta l'accesso solamente agli utenti dotati delle necessarie credenziali di autenticazione; una serie di requisiti per le credenziali di autenticazione; la presenza di un sistema di autorizzazione per l'assegnazione di diritti diversi agli utenti in funzione dell'attività svolta; la presenza di strumenti elettronici (firewall e antivirus), da aggiornare almeno semestralmente, che proteggano i dati personali dal rischio di intrusioni; l'aggiornamento di programmi (patch) per la prevenzione della vulnerabilità degli strumenti elettronici utilizzati (da aggiornare almeno annualmente o semestralmente nel caso di trattamento di dati sensibili); il salvataggio (backup) dei dati con cadenza almeno settimanale; la cifratura o separazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute dagli altri dati personali dell'interessato; la cifratura dei dati sensibili eventualmente trasferiti;

- segnala con affissione di appositi cartelli la presenza all'interno della sede di eventuali aree sottoposte a videosorveglianza, avendo altresì cura di predisporre una informativa per i visitatori, specificando che eventuali immagini registrate sono conservate per motivi di sicurezza. Solo il personale autorizzato può avere accesso a tali immagini, con specifiche indicazioni a riguardo contenute nella nomina ad "Incaricato".

8.4 SUPPORTO NELLA GESTIONE, TRAMITE CONSULENTE ESTERNO, DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- **Attività relative alla selezione e gestione del personale.**
- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura.

8.5 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON LE PROVINCE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Attività relative alla selezione e gestione del personale.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Pubblica Amministrazione (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, con conseguente conferimento di apposita delega e procura ad personam.

8.6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza nei casi di trasmissione di informative disciplinate da specifiche normative ovvero di trasmissione di dati su formali richieste;
- la formalizzazione delle attività di analisi e valutazione delle richieste di dati inoltrate dall'Autorità

Giudiziaria e dalle Autorità di Vigilanza, di elaborazione e predisposizione dei dati richiesti, di controllo sulla correttezza e completezza dei dati richiesti prima della trasmissione;

- la segregazione delle funzioni per lo svolgimento delle attività di produzione, controllo e trasmissione dei dati richiesti;
- l'attribuzione di una apposita delega per la sottoscrizione della documentazione e della modulistica da inviare all'Autorità Giudiziaria e alle Autorità di Vigilanza;
- l'archiviazione di tutta la documentazione ricevuta e trasmessa nell'ambito della gestione dei rapporti con Autorità Giudiziaria e Autorità di Vigilanza.

8.7 CONTATTI CON POTENZIALI CLIENTI PUBBLICI DURANTE LE ATTIVITÀ DI MARKETING COMUNICAZIONALE

Le regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui conferire apposita delega e procura;
- le regole comportamentali che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e massima collaborazione e lo svolgimento dell'attività nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

8.8 GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività. - Gestione contenzioso tributario. La regolamentazione dell'attività deve prevedere:
 - l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
 - la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibili con finalità di verifica e coordinamento reciproco; La funzione Amministrazione svolge compiutamente l'attività di coordinamento, dalla segnalazione della contestazione, al contatto con i consulenti legali esterni, sino alla chiusura del contenzioso giudiziale o extra-giudiziale, fatta eccezione per quanto concerne ricorsi amministrativi su procedimenti di gara pubblica, per i quali le stesse attività sono direttamente seguite dall'Amministratore Unico;
 - le modalità e i termini per la trasmissione della documentazione alla funzione Amministrazione la quale provvederà ad inoltrarla al consulente esterno;

- le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura ad item, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia. In particolare è previsto che eventuali transazioni e/o conciliazioni vengano condotte dai vertici aziendali oppure da apposito soggetto da questi delegato tramite procura ad hoc;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa. In particolare i consulenti legali esterni sono scelti all'interno di professionisti altamente specializzati nei vari settori;
- le modalità di archiviazione della documentazione. A tal fine la Funzione Amministrazione provvede ad archiviare copia - in formato cartaceo ed elettronico - di tutta la documentazione prodotta dai consulenti legali esterni e delle comunicazioni intercorse tra questi e la Società.

8.9 PROCESSI STRUMENTALI

8.9.1 APPROVVIGIONAMENTO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Acquisto di beni e servizi di business.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare, nell'ambito delle macrocategorie (diretti, indiretti, servizi, ecc.);
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni); in particolare il fabbisogno viene espresso dalla Direzione interessata mediante l'emissione di una RDA che viene presa in carico dalla Funzione Approvvigionamenti. Come da procedura standard è previsto che sulla base della tipologia di richiesta d'acquisto per beni o servizi, la Funzione Approvvigionamenti procede alla qualifica del fornitore attraverso procedura selettiva stabilita per legge o per regolamento regionale. E' inoltre previsto che al termine dell'erogazione del servizio la Direzione coinvolta nel processo compili il modulo di "Valutazione prestazioni di servizio", in cui è prevista una scheda di valutazione del lavoro formalizzata dal responsabile del "contratto";
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- il monitoraggio dei limiti di subappalto previsti dalla legge;
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

8.9.2 CONSULENZE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Acquisto di servizi di consulenza e di collaborazione.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno dell'Albo fornitori o l'avvio di procedure selettive ad evidenza pubblica);
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la definizione di una contrattualistica standard.

8.9.3 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa privata).
- Negoziazione / stipula / esecuzione di contratti (trattativa pubblica).
- Attività relative alla selezione e gestione del personale.
- Acquisto di servizi di consulenza.
- Acquisto di beni e servizi di business.
- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali da terzi.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di

controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali. I limiti della gestione dovranno essere definiti dall'Organo amministrativo attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Società;
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

8.9.4 GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- **Attività relative alla selezione e gestione del personale.**

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati, quadri e dirigenti, e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato. In particolare, il processo di selezione dei dipendenti deve essere basato sul principio della puntuale valutazione delle capacità tecnico-professionali del candidato e della tracciabilità delle informazioni acquisite ai fini di tale valutazione, fermo restando il rispetto delle procedure selettive previste dalla normativa vigente applicabile alle Società *in house* (es. curriculum vitae, eventuali test di valutazione delle capacità rispetto ai requisiti richiesti dall'Azienda, ecc.). Dovranno, inoltre, essere acquisite tutte le informazioni atte a valutare eventuali profili di sensibilità rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 nonché le dichiarazioni del candidato in merito all'assenza di conflitto di interessi;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità all'Ufficio Personale;
- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
 - i. livelli professionali di applicazione;
 - ii. numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - iii. modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione.
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo;

8.9.5 GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, BORSE DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI, SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- - Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.
- - Gestione delle spese di rappresentanza.

La regolamentazione deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione, è inoltre fatto divieto di:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali, al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio).

Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi che agiscano nell'interesse della Società. Inoltre, la Società definisce, attraverso opportune policy aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai dipendenti.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

La Società definisce una policy sulla regolamentazione delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni

che assicura tutti i controlli necessari al rispetto dei seguenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

9. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Fattispecie di Attività sensibili relative ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo amministrativo ed eventualmente al Socio unico nella persona del Direttore Generale della ASL BT.

PARTE SPECIALE

REATI SOCIETARI

I REATI SOCIETARI

1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie.....".

1.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti o funzionari preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;

- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art 2621 c.c.(così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

1.3 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti o funzionari preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;

- nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

1.4 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

1.5 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE CIVILE)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo, ovvero della controllante. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone

tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

1.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

1.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE)

Questo reato, non ipotizzabile nel caso di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

1.10 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

L'art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, prima dell'articolo 2630, l'art. 2629 bis.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del Consiglio di Amministrazione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato, non ipotizzabile nel caso di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., si realizza qualora l'amministratore o il componente del Consiglio di Amministrazione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

Si precisa inoltre che:

- soggetti attivi sono l'amministratore unico;
- oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione della società" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

1.11 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

1.12 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

1.13 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE)

La realizzazione della fattispecie, non ipotizzabile nel caso di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

1.14 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza (nel caso di SANTASERVICE ASL BAT S.r.l. è ipotizzabile da parte degli organi regionali) previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. L'art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all'art. 2638 c.c. il seguente comma: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

1.15 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 DEL CODICE CIVILE)

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01, nell'ipotesi di "corruzione tra privati" disciplinata dall'art. 2635 c.c. rilevano comportamenti corruttivi di tipo "attivo". Tali comportamenti sono riconducibili a casi in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizza condotte corruttive "tra privati" attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ad "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori" o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale e organizzativa;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

Nella gestione dei processi d'acquisto è fatto divieto di:

- a) favorire indebitamente collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- b) effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti.

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE;
2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO;
3. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE;
4. COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE;
5. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOCIETÀ CLIENTI PRIVATE.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
- ACQUISTO DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE;
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI BUSINESS;

- GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ; PROMOZIONALI ED EROGAZIONI LIBERALI;
- GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA;
- GESTIONE RIMBORSI SPESE ED EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società (si veda in dettaglio il paragrafo 3.1.1);
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e che operano per conto o nell'interesse di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e

- di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma; contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). Si vedano al riguardo gli esempi riportati nel paragrafo precedente.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Predisposizione del Bilancio di Esercizio.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- funzioni interne di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del Bilancio e delle altre relazioni;
- modalità, tempi ed Enti coinvolti nella programmazione delle attività di chiusura;
- funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione);
- modalità di trasmissione formale dei dati;
- la previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Collegio Sindacale indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale.

6.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Predisposizione del Bilancio di Esercizio.

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la società di revisione e deve contenere:

- una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella Fattispecie di attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Collegio Sindacale.

6.3 OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- **Predisposizione del Bilancio di Esercizio.**

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione dell'operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
- il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
- l'esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
- l'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.

6.4 COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- **Gestione adempimenti in materia societaria.**

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- deve essere adottato un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- devono essere adottate regole per l'esercizio: devono essere definite regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale di Assemblea.

6.5 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ASL BT

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una chiara descrizione di compiti, ruoli e responsabilità nella gestione dei rapporti gli operatori della ASL;
- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di analisi della richiesta della ASL, elaborazione e approvazione dell'offerta;
- la formale autorizzazione come previsto dal sistema di deleghe e procure;
- la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con la ASL delle varianti contrattuali (modifica di ordine precedentemente emesso);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- il monitoraggio periodico del servizio erogato in sede di esecuzione del contratto.

6.6 PROCESSI STRUMENTALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Attività relative alla selezione e gestione del personale;
- Acquisto di servizi di consulenza e di collaborazione;
- Acquisto di beni e servizi di business;
- Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Gestione rimborsi spese ed erogazione bonus a dipendenti.

Nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società private, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato, al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza, con conseguente nocumento).

Tali divieti si intendono estesi anche a soggetti terzi che agiscano nell'interesse della Società.

Rispetto ai "processi strumentali" alla realizzazione dei rischi in analisi, si applicano i principi nel seguito descritti.

La Società definisce, attraverso opportune policy aziendali, le regole e i criteri da applicare al processo di autorizzazione ed erogazione del rimborso di spese sostenute dai dipendenti.

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

La Società definisce una policy sulla regolamentazione delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni che assicura tutti i controlli necessari al rispetto dei seguenti principi:

- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche;
- il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto. Inoltre, la regolamentazione deve prevedere:
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni e borse di studio;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le

spese rendicontate in nota;

- la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi.

7. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE

Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- l'esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo di massima collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
- la tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza nonché l'archiviazione delle richieste pervenute;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003 e dalle best practice internazionali;
- esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Società.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Amministratore Unico della Società ed eventualmente al Socio unico.

PARTE SPECIALE

SALUTE E SICUREZZA

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa Società previsti dall'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del d.lgs. 231/2001.

In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative".

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,

- riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
 - idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
 - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
 - un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività

Inoltre il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- **GRAVE:**
 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- **GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:**
 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 2. la perdita di un senso;
 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso

di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

- I. **PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:** si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
- II. **ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:** si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- III. **SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI:** l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
- IV. **INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI:** si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
- V. **GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:** si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
- VI. **ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE:** si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
- VII. **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:** consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
- VIII. **RAPPORTI CON I FORNITORI:** si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- IX. **GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI:** si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
- X. **ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO:** si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
- XI. **AUDIT:** si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare:
 - a. la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;
 - b. la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità

- organizzative;
- c. la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;
- d. l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
- e. l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- f. l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- g. l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio degli effetti.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.

Si sottolinea che la Società ha implementato un sistema di gestione della sicurezza e salute definito conformemente alla normativa vigente e gestito da un consulente esterno specializzato sulla materia.

3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori esterni, consulenti, partner, fornitori,

ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime e che operano per conto o nell'interesse di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione stabiliti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, alle prescrizioni previste in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro) (es. clausole risolutive espresse, penali).

3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

1. PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di "PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI", gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **DOCUMENTO DI POLITICA INTERNA:** lo standard prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

- **PIANI E PROGRAMMI SPECIFICI:** lo standard prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con la ASL BT per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile DI **"ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"**, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:** lo standard prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
 - i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
- **PROCEDURA:** lo standard richiede l'esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E' a tal fine necessario che su base annuale la Società, nella persona del proprio A.U., disponga lo stanziamento di un budget a copertura di tutte le spese relative alla sicurezza, prevenzione e protezione che risultino necessarie per adempiere a tutti gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. L'ammontare del budget viene definito sulla base di un report elaborato dal Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei riscontri effettuati durante gli audit e di cui al successivo paragrafo, delle eventuali segnalazioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, più in generale, sulla base di tutte le cautele che è necessario adottare per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi, anche in considerazione del processo tecnologico.

3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE DELEGHE:** lo standard, in conformità all'articolo 16 del d.lgs. 81/2008, prevede che i) la delega risulti da atto scritto recante data certa, ii) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iii) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iv) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; v) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; vi) che alla delega sia data idonea pubblicità; vii) che la delega abbia ad oggetto attività "delegabili", escluse pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile aziendale per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività ricadenti esclusivamente sul Presidente, quale datore di lavoro.
- **MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE:** lo standard concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; b) idoneità tecnico-professionale del delegato; c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza.
- **POTERI E COMPITI DEL SOGGETTO DELEGATO:** lo standard concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; ii) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di **"INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI"**, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e che preveda, fra l'altro; l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento. In particolare la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

- a) Il DVR deve avere data certa e contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DUVRI: lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. "DUVRI") nel caso in cui la Società, in qualità di Committente, appalti a terzi lo svolgimento di attività – erogazione servizi o esecuzione di lavori. Il DUVRI deve elencare tutti i possibili rischi di interazione che possano insorgere in relazione alle attività proprie di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. e di quelle dell'Appaltatore. In particolare, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, la Società: i) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi acquisendo l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: lo standard concerne l'esistenza di una procedura che preveda predisposizione del Piano Operativo per la Sicurezza (c.d. POS) e del conseguente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (c.d. "PSC") nel caso di lavori o interventi effettuati su cantieri temporanei o mobili nelle fattispecie in cui SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. sub-appalti a terzi tutte o parte di proprie attività. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto. Lo standard prevede, inoltre, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione dei documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento in relazione alle evoluzioni dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute ed alla concomitanza di attività professionali svolte sullo stesso cantiere da diverse imprese.

Prima dell'inizio dei lavori SANITASERVICE ALS BAT S.r.l., in qualità di impresa affidataria, trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi operanti in sub-appalto; il PSC è integrato con i POS delle singole imprese esecutrici.

ARCHIVIAZIONE: lo standard concerne la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Relativamente all'attività sensibile di **"GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI"**, SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., in persona del proprio Amministratore Unico quale "datore di lavoro", organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Società in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 31-35 del d.lgs. 81/2008. Pertanto SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. garantisce che i RSPP e gli ASPP abbiano i requisiti di cui all'articolo 32 del decreto di cui sopra, siano in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, dispongano di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dell'incarico e frequentino i corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni- Province Autonome.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- individua i fattori di rischio, valuta i rischi ed individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

- elabora il DVR;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone programmi di formazione ed informazione per i lavoratori, anche sulla base di esigenze legate alla specificità delle mansioni svolte;
- partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- informa i lavoratori sui rischi, pericoli, misure e dispositivi di protezione, sui nominativi di RSPP, ASPP, medico competente, personale incaricato per il primo soccorso e la prevenzione incendi. In particolare gli standard di controllo specifici sono i seguenti:
- **PROCEDURE:** lo standard prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro: i) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI"); iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; iv) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza; v) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza; vi) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza; vii) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; viii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- **CHECK LIST:** lo standard prevede l'esistenza di check list finalizzate all'adozione di misure operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione: i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza; ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; iii) dei prodotti e dei processi pericolosi, iv) delle apparecchiature critiche.
- **PIANO DI EMERGENZA:** lo standard richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
- **INFORTUNI:** lo standard prevede: i) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni; ii) l'esistenza di una check list mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
- **MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI AI LAVORATORI:** lo standard richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.
- **MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E TUTELA:** lo standard richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.

- **PIANI DI EMERGENZA:** lo standard richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO:** lo standard richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.
- **COMUNICAZIONE, RILEVAZIONE E INVESTIGAZIONE DEGLI INCIDENTI:** lo standard richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con la ASL BT per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **RIUNIONI PERIODICHE:** lo standard prevede la predisposizione di un calendario che stabilisca riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza. Tali riunioni, fissate almeno una volta all'anno e in ogni caso se ne profili la necessità, vedono coinvolti il datore di lavoro, il RSPP, RLS ed il medico competente, al fine di riesaminare/aggiornare il DVR, analizzare il trend di infortuni, malattie professionali, i criteri di scelta dei dispositivi per la protezione individuali, i programmi di formazione/informazione, e più genericamente, al fine di elaborare o suggerire azioni di miglioramento. Al termine delle riunioni viene redatto il verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: 1) delle informazioni periodiche; ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- **RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE:** lo standard concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

7. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività di formazione, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.); iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

In considerazione di quanto sopra riportato SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha individuato in un consulente esterno specializzato nella materia il referente per l'intera attività di formazione sul personale dirigente e dipendente, inclusa la formazione sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

I corsi devono prevedere moduli sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, nonché sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione o protezione caratteristici del settore o del comparto aziendale. In particolare il progetto formativo sulla sicurezza adottato da SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. prevede corsi specialistici su rischi amianto, rischi elettrici, biologici e rumori, addestramento sui DPI e caduta dall'alto, responsabilità e compiti dei preposti. La partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria in tutti i casi di assunzione, modifica delle mansioni lavorative, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi; al di fuori di tali casi i responsabili diretti provvedono a segnalare eventuali fabbisogni formativi dei propri collaboratori all'Ufficio del Personale, mediante la compilazione di apposita modulistica interna.

L'Ufficio Personale predispone l'elenco dei discenti in considerazione delle segnalazioni ricevute; raccoglie ed archivia la lista presenze dei lavoratori presenti ai corsi.

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. garantisce in ogni caso corsi di formazione specifici per coloro che rivestono il ruolo di RSPP, ASPP preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e primo soccorso.

8. RAPPORTI CON I FORNITORI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA DI QUALIFICA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

In considerazione di quanto sopra riportato SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha implementato una procedura di selezione dei Fornitori, articolata in una prima fase di 'certificazione', ossia raggiungimento da parte del Fornitore di un punteggio minimo di qualificazione, ed in una successiva di 'omologazione', a seguito dell'attribuzione di un ulteriore punteggio assegnato al Fornitore che abbia eseguito una o più prestazioni da parte delle Funzioni interne dell'Azienda. La check-list contenente i dati relativi ai Fornitori prevede una specifica sezione sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in tema di sicurezza.

Nei casi in cui SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., in qualità di appaltatore di un'opera o di un servizio, decida di sub-appaltare a terzi in tutto o in parte dette attività, i potenziali fornitori – prima della sottoscrizione del contratto di sub-appalto - sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 tra cui iscrizione alla Camera di Commercio e Artigianato, DVR, DURC, elenco dei lavoratori risultanti da libro matricola, elenco DPI. Tale documentazione è raccolta prima della sottoscrizione del contratto ed archiviata presso la Direzione Acquisti. In ogni caso, in fase di avvio del cantiere, viene comunque predisposto un documento che contiene le informazioni richieste per il POS - DUVRI. Il documento viene sottoscritto dalle parti ed ha valenza di verbale di coordinamento.

9. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di "Gestione degli asset aziendali", lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura che disciplini le attività ed i

rapporti di manutenzione/ispezione degli asset aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., attraverso le figure dei preposti ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (ie.: DPI), effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, valuta - sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI - le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

La Funzione Sicurezza, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) caratteristiche del DPI.

Infine SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., attraverso i preposti, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni del fabbricante, fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori, destina ogni DPI ad un uso personale, informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Al termine delle singole operazioni di verifica e manutenzione, il preposto redige apposito verbale con le risultanze dell'audit; eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI sono segnalate tempestivamente al RSPP.

10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:

- **PROCEDURA:** lo standard concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie

attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

11. AUDIT

L'attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel documento di cui all'allegato 1:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di audit, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:

- **DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA:** lo standard concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.
- **VERIFICHE SISTEMATICHE:** lo standard concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- **REPORT:** lo standard concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del reporting periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell'Alta Direzione e dell'Organismo di Vigilanza.

12. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei reati in materia di salute e sicurezza che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a

verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo ed eventualmente al Socio unico.

PARTE SPECIALE

DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001.

1.2 DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS DEL CODICE PENALE)

Questo reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del d. lgs. 231/2001, se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso e riferite agli atti pubblici e alle scritture private, che per semplicità, si riportano di seguito.

- **ART. 476 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- **ART. 477 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **ART. 478 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
- **ART. 479 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui

ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

- **ART. 480 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- **ART. 481 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ:** vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51,00 a Euro 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- **ART. 482 C.P. - FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO:** se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- **ART. 483 C.P. - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO:** vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
- **ART. 484 C.P. - FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI:** vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309,00.
- **ART. 485 C.P. - FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
- **ART. 486 C.P. - FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- **ART. 487 C.P. - FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene

rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

- **ART. 488 C.P. - ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI:** ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
- **ART. 489 C.P. - USO DI ATTO FALSO:** vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
- **ART. 490 C.P. - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI:** vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
- **ART. 492 C.P. - COPIE AUTENTICHE CHE TENGONO LUOGO DEGLI ORIGINALI MANCANTI:** agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- **ART. 493 C.P. - FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO PUBBLICO:** le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

1.3 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER CODICE PENALE)

Questo reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie sopraccitata, la pena è generalmente della reclusione fino a tre anni e il delitto si punisce a querela della persona offesa;
- la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e si procede d'ufficio: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento

dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;

- la pena è della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni, nonché si procede d'ufficio, se, rispettivamente, l'introduzione abusiva o il mantenimento contro la volontà dell'avente diritto, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

1.4 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER CODICE PENALE)

La fattispecie si concretizza allorché un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a 5.164 euro, aumentata se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

1.5 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES DEL CODICE PENALE)

Il reato consiste nella condotta messa in atto da soggetto che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a euro 10.329 euro.

1.6 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER DEL CODICE PENALE)

Tale reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle sopracitate comunicazioni;
- i delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

1.7 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUES DEL CODICE PENALE)

Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni; mentre della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

1.8 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS DEL CODICE PENALE)

Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui. Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede a querela della persona offesa;
- se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

1.9 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER DEL CODICE PENALE)

Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER DEL CODICE PENALE)

Tale delitto punisce la condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.11 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUES DEL CODICE PENALE)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di

pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni;

- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

1.12 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES DEL CODICE PENALE)

Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Si precisa che la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- le norme inerenti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.;

- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

Si precisa che SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha delegato ad un proprio dipendente con la qualifica di programmatore esperto la gestione dei sistemi informativi aziendali, l'implementazione, il monitoraggio e la corretta applicazione delle relative procedure di controllo, disciplinando compiutamente gli aspetti relativi a condizioni e modalità di erogazione del servizio all'interno di uno specifico accordo contrattuale (si veda al riguardo anche quanto espressamente previsto dal successivo paragrafo). In virtù di ciò, al fine di presidiare l'attività sensibile in oggetto, il dipendente incaricato come "service provider", su indicazioni specifiche di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., adotta tutte le misure di cui al successivo paragrafo, garantendo piena conformità dei servizi erogati rispetto ai criteri stabiliti all'interno dei contratti ed essendo pertanto responsabile di eventuali inadempienze.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
2. attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
3. accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dal service provider identificato nella funzione ICT Governance della Società, alla modifica periodica della password;
4. astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
5. assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- b) installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il service provider identificato nella funzione ICT Governance della Società;
- c) accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa a disposizione da parte dell'Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;
- d) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto o nell'interesse di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato

“Gestione delle informazioni relative all’accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici” e “Invio telematico di atti, documenti e scritture”).

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL’INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D’AUTORE

La regolamentazione dell’attività deve prevedere:

- l’implementazione di un approccio di *governance* dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l’identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità dei dati. In particolare SANITASERVICE

ASL BAT S.r.l. ha implementato un sistema centralizzato per la gestione delle componenti software, che, pertanto, non possono essere aggiornate o modificate in alcun modo da parte del singolo utente;

- la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda. Per i sistemi di identificazione e accesso SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha definito un iter tale per cui ogni utente ha necessità di inserire una password - costituita da un codice alfanumerico con un numero minimo di caratteri - per "loggarsi" e accedere ai sistemi;
- l'obbligo di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, e la periodicità di modifica della suddetta password a seconda della frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede per mezzo della stessa. In particolare il sistema informativo di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. prevede che ciascun utente modifichi la propria password periodicamente e comunque non oltre 60 giorni dalla registrazione. Qualora l'utente non provveda alla modifica di propria iniziativa, il sistema è strutturato in modo da inviare in automatico alert preliminari alcuni giorni prima che la password scada. Decorso anche questo termine, il sistema obbliga l'utente al cambio password per poter accedere al sistema; il monitoraggio, con frequenza periodica, di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa. SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. prevede una lista con un elenco dettagliato di siti inaccessibili ai propri utenti;
- la registrazione e la verifica di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale da remoto, nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa. In particolare gli utenti autorizzati da SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. hanno la possibilità di accedere alla rete da remoto tramite checkpoint VPN - previa espressa autorizzazione del Responsabile gerarchico, oppure utilizzando esclusivamente la mail, con l'autorizzazione del Responsabile gerarchico e dopo aver seguito un corso sulla sicurezza informatica;
- Inoltre l'Ufficio del Personale comunica tutte le assunzioni e le cessazioni, nonché tutti i passaggi di stato/mansioni che possono impattare sulla gestione delle utenze informatiche, in modo che vengano attivate tutte le utenze necessarie. Si sottolinea che, al fine di abilitare le utenze, è necessaria l'autorizzazione del diretto superiore dell'utente richiedente. La cessazione dei rapporti lavorativi comportano la disattivazione delle utenze. E' previsto in ogni caso che, decorsi 60 giorni dalla data di ultimo utilizzo, le utenze vengano comunque disattivate;
- l'adeguata formazione di ogni risorsa sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei Delitti informatici e di trattamento illecito di dati che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo ed eventualmente il Socio unico.

PARTE SPECIALE

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NONIES DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25- nonies del d.lgs. 231/2001.

1.2 DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, I COMMA, LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941)

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065. Tuttavia è prevista la possibilità che l'autore del reato in esame, al fine di estinguerlo, possa pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa di euro 2.065 prevista;
- la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se il reato è commesso nei confronti di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

1.3 GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171- BIS DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per questi reati sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493;
- la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è considerato di rilevante gravità.

1.4 GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171- TER DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico. Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni ovvero da uno a quattro anni a seconda dei casi, e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

1.5 GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Si precisa che:

- tale condotta può essere realizzata da produttori o importatori dei supporti;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

1.6 GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a

produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822;
- la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti il diritto d'autore, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale e organizzativa
- le norme inerenti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la presente parte speciale da parte di tutti i destinatari della stessa, si riporta di seguito una breve esemplificazione delle opere protette dalla Legge 633/1941, che disciplina il diritto d'autore.

La sopracitata normativa genericamente protegge:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Più dettagliatamente, sono comprese nella protezione:
 - a) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
 - b) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
 - c) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
 - d) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
 - e) i disegni e le opere dell'architettura;
 - f) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
 - g) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
 - h) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
 - i) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
 - j) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche

clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso. Accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e comunque rivestono il carattere dell'occasionalità;
- effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;
- b) duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- c) diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- d) concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- e) mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
- f) tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e che operano per conto o nell'interesse di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale

relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto);

- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore (con particolare riferimento alle occasioni di reato “Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore” e “Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale);
- Gestione delle attività di presentazione dell'Azienda al pubblico.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore" identificata nella Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito di dati", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la necessaria autorizzazione preventiva da parte del diretto responsabile nel caso di download di documenti protetti dal diritto di autore. Qualora il diretto responsabile non sia nelle condizioni di autorizzare il download a causa di mancanza di informazioni sufficienti in merito alla tutela del documento in oggetto, l'autorizzazione deve essere richiesta al Responsabile ICT Governance. In ogni caso, sono assolutamente vietati download di files non attinenti all'attività lavorativa svolta dal dipendente e alla mansione dallo stesso ricoperta. SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., al fine di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale implementa dei sistemi atti a limitare/escludere il download di file o programmi aventi particolari caratteristiche;
- il costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati;
- l'espresso divieto di utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta. Nel caso in cui, qualsivoglia imprevisto/impedimento abbia reso impossibile il tempestivo rinnovo delle suddette licenze, è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del software/banca dati sino alla comunicazione del Responsabile ICT Governance attestante l'avvenuta sottoscrizione del nuovo contratto di licenza;
- l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti.

6.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA AL PUBBLICO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un'attenta verifica e un'idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine aziendale;
- l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine aziendale (anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;
- l'obbligo di un controllo da parte della Funzione Comunicazione e Responsabilità Sociale ogni volta che le diverse Funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di convegni/congressi/conferenze;
- l'espletamento di un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere istituito l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo ed eventualmente al Socio unico.

PARTE SPECIALE

DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 BIS-1 DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-bis- 1 del d.lgs. 231/2001.

1.2 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, anche esterno al contesto di una determinata attività commerciale/industriale, adoperi violenza sulle cose ovvero raggiri per impedire o turbare la libera concorrenza.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, ed è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

1.3 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui soggetti operanti nell'ambito di un'attività commerciale/industriale utilizzino la violenza ovvero la minaccia al fine di turbare lo svolgersi delle attività economiche e commerciali, alterando la libera concorrenza sul mercato.

Il reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

1.4 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Il reato in questione si concretizza nel caso in cui vengano venduti o comunque importati e distribuiti, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (depositati e non) e da questo tipo di attività derivi un danno per i prodotti nazionali.

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

1.5 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in

uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente un prodotto/bene spacciandolo per un altro, ovvero dando false informazioni sull'origine, provenienza, qualità o quantità.

Il reato è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. La pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

1.6 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Il reato in questione si realizza quando, un soggetto vende o distribuisce come genuine di sostanze alimentari che non lo sono, con la coscienza e la volontà di tenere tali condotte.

La fattispecie è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

1.7 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La fattispecie è punita, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

1.8 FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.)

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, ed è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Inoltre si precisa che:

- alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al sopra.

1.9 CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto, contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La fattispecie è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Inoltre si precisa che:

- alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti l'industria ed il commercio, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- le norme inerenti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l.;

- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis-1 del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l'attività economico-commerciale della Società;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- b) alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali alterati oppure contraffatti;
- c) importare per trarne profitto, vendere o detenere per la vendita opere dell'ingegno o prodotti con marchi, segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati;
- d) adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale di terzi, quale aspetto particolare dell'interesse economico collettivo;
- e) impiegare l'uso di violenza o minaccia al fine di ostacolare illecitamente la concorrenza con forme di intimidazione dirette nei confronti di possibili concorrenti;

- f) effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti, che possano produrre un danno per l'industria;
- g) effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui, anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il consumatore/cliente.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e che operano per conto o nell'interesse di SANITASERVICE ASL BAT S.R.L., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE " AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-bis-1 del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- [Gestione delle attività propedeutiche all'ottenimento del marchio CE.](#)

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DEL MARCHIO CE

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore" e dall'attività sensibile "Gestione delle attività di presentazione dell'Azienda al pubblico" identificata nella Parte Speciale "Delitti in materia di violazione del diritto di autore", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- lo svolgimento di tutte le attività di controllo e il rispetto delle procedure previste per i processi aziendali soggetti a certificazione da parte di enti terzi e che impattano sulla qualità del kit sterile. Con specifico riferimento al processo di sterilizzazione è necessario che tutti i soggetti coinvolti nella filiera del processo attraverso il quale sono prodotti i kit sterili siano a conoscenza delle procedure che devono seguire e si attengano scrupolosamente a queste;
- l'espresso divieto di utilizzare prodotti o modalità produttive diverse da quelle presentate in sede di certificazione che hanno determinato l'ottenimento della marcatura CE e la registrazione come dispositivo medico presso il Ministero della Salute;
- l'espresso divieto di proseguire l'attività produttiva qualora si siano modificate le strutture, i

macchinari o le condizioni ambientali all'interno delle quali il processo produttivo si svolge, in modo da non rendere più certo l'esito dell'attività di sanificazione.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo ed eventualmente al Socio unico.

PARTE SPECIALE

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001.

1.2 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE)

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato leso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo. L'associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi ossia il vincolo associativo tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto l'accordo criminoso è finalizzato ad un programma comprendente più delitti la cui singola commissione non fa' venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione ovvero i capi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni;
- la pena è della reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare all'associazione;
- se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più;
- se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù", 601 c.p. "Tratta di persone", 602 c.p. "Acquisto o

alienazione di schiavi”, ovvero alla commissione di reati relativi all’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, comma 3-bis del d. lgs. 286/1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni ovvero da quattro a nove anni a seconda che si tratti di promotori/capi o di partecipanti all’associazione;

- se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

Per semplicità, si riportano di seguito alcuni dei reati sopra citati che comportano l’aumento delle sanzioni previste dal d. lgs. 231/01.

- **RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
- **TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)** Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
- **ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti

allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, DEL D.LGS. N. 286 DEL 25 LUGLIO 1998)** (...omissis...) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di Euro 15.000 per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Comma 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
 - il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
 - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.(...omissis...)

1.3 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato che mina non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico, ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie citata la pena per chi partecipa all'associazione è la reclusione da sette a dodici anni;
- la pena è la reclusione da nove a quattordici anni per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione;
- se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni per coloro che partecipano all'associazione e da dodici a ventiquattro anni per coloro che promuovono, dirigono ed organizzano l'associazione;

- se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

1.4 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE)

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, facendo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l'elargizione di denaro in cambio di una promessa di voto.

E' pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato con le modalità sopra indicate.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sette a dodici anni.

1.5 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE)

Il reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Trattasi di un delitto che viola la libertà personale quale diritto costituzionalmente garantito ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni;
- la pena è aumentata fino a trenta anni di reclusione se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata;
- la pena applicata è l'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.

1.6 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

Il reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo

sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione non inferiore a venti anni per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e non inferiore ai 10 anni per chi vi partecipa;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la pena è ulteriormente aumentata se l'associazione è armata.

1.7 ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI)

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis)5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

1.8 DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;)

Questo reato, perseguibile d'ufficio, condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, introducono nel territorio dello Stato, vendono, cedono a qualsiasi titolo, detengono in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi, munizioni ed esplosivi. Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene applicate sono quelle previste dal codice penale, Testo Unico di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre anni e le contravvenzioni relative agli esplosivi sono triplicate.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo

aziendali previsti);

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e, quindi, l’ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell’interesse di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell’interesse della Società.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Approvvigionamento" identificata nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per l'individuazione delle associazioni cui destinare sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali, soprattutto se ripetute nel tempo;
- il divieto di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- il divieto di implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- il divieto di attuare condotte che in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita, anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria;
- il divieto di contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- il divieto di utilizzare mezzi, strumentazioni e/o risorse aziendali al fine di supportare l'operatività di associazioni con finalità illecite;
- il divieto di promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo ed eventualmente al Socio unico.

PARTE SPECIALE

REATI AMBIENTALI

I REATI AMBIENTALI

1. I REATI AMBIENTALI DEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 - undecies del d.lgs. 231/2001.

1.2 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

1.3 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

1.4 SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanza di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;
- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.

1.5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l’arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

1.6 BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell’evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose. Inoltre si precisa che:
- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi - l’arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.

1.7 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione fino a due anni.

1.8 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

1.9 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

1.10 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto;
- usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto; Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi - la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

1.11 PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006 “NORMA IN MATERIA AMBIENTALE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente,
- determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a un anno.

1.12 VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992)

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;

- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati" – paragrafo 1.2).

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 103.291,38.

1.13 CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 “MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE”)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

1.14 INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D.LGS. 202/2007)

I reati in questione si realizzano quando:

- il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato la cui condotta può essere realizzata solo dai soggetti individuati;
- le pene previste sono nel caso di reato doloso l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda

da Euro 10.000 ad Euro 50.000 con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità ovvero nel caso di reato colposo l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000, con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati ambientali, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. In linea con i principi generali di controllo, Servizi Ospedalieri S.p.A. sta realizzando anche attività di integrazione al sistema procedurale utilizzato in linea con le prescrizioni del d.lgs. 231/01.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili “Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze”, “Approvvigionamento”, “Gestione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di soggetti pubblici preposti” identificate nella Parte Speciale “Reati nei Rapporti con la P.A.”, la regolamentazione dell’attività deve prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di apposita etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti prodotti dall’azienda, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- aggiornamento dell’elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali, e previa individuazione di un trasportatore/smaltitore autorizzato o qualificato oppure un nuovo gestore;
- effettuazione della gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che trasportatori e smaltitori di rifiuti siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun particolare rifiuto conferito, e richiedendo ad ogni nuovo smaltitore copia dell’autorizzazione e conservandola;
- redazione di un apposito elenco dei gestori utilizzabili da rendere disponibile alle funzioni interessate;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità (10 m³ per i rifiuti speciali pericolosi e 20 m³ per i rifiuti speciali non pericolosi);
- verifica sulla impossibilità che i contenitori possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto, non presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
- identificazione degli adempimenti necessari e predisposizione di eventuali schede necessarie alla spedizione, nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme di trasporto di merci pericolose;
- regole precise per assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Inoltre, nel caso in cui la Società usi ovvero debba utilizzare la modalità cartacea per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:
- il Registro C/S e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, siano conservati presso l’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione secondo i termini di legge;

- le annotazioni sul registro di C/S vengano effettuate almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- l'eventuale redazione e l'invio alla autorità competenti del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) venga effettuato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro di C/S;
- nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l'accompagnamento del formulario, esso contenga le seguenti informazioni:
 - nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - impianto di destinazione;
 - data e percorso dell'istradamento;
 - nome ed indirizzo del destinatario.
- il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni;
- la funzione richiedente invii una lettera di sollecito allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore qualora, entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la Società non abbia ancora ricevuto la quarta copia del formulario ovvero che la Società ne dia informazione alla Provincia qualora la copia non sia arrivata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti sia archiviata presso l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione per cinque anni.

Nel caso in cui la Società debba utilizzare la modalità SISTRI per la gestione dei rifiuti, essa si assicura che:

- l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione effettui l'iscrizione per ciascuna delle proprie Unità Locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici;; nel momento dell'iscrizione l'impresa deve comunicare i nominativi dei soggetti delegati a inserire i dati nel SISTRI e pagare una quota di iscrizione che ha validità annuale (un anno solare). Copia di tale pagamento deve essere mantenuta dall'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- le informazioni vengano inserite nel Registro Cronologico per il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, nell'area movimentazione, la scheda SISTRI dovrà essere compilata almeno 4 ore prima che si effettui il trasporto di rifiuti pericolosi, salvo giustificati motivi di emergenza, e per lo scarico entro 10 giorni lavorativi dal trasporto riportando il peso verificato a destino.

La Società deve inoltre:

- inserire dati solo in termini di massa (kg) e non volumetrici (nel carico, nella scheda

movimentazione e nello scarico);

- stampare, dalla propria Area Movimentazione, la scheda SISTRI e consegnarla al trasportatore avendo cura di farsi una copia cartacea della scheda SISTRI consegnata;
- allegare copia del certificato analitico in formato "pdf" alla Scheda SISTRI, se necessario in base alla tipologia del rifiuto;
- garantire che, nel caso in cui la Scheda Sistri non possa essere esplicita da parte del produttore rifiuti a causa di non funzionamento del sistema e/o problemi di accesso, la compilazione della sua sezione sia effettuata, per suo conto e su sua dichiarazione, dall'impresa di trasporto;
- garantire che, nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, tutti i soggetti obbligati, (produttore rifiuti, trasportatore e destinatario) annotino le movimentazioni su un'apposita Scheda Sistri in bianco, scaricata precedentemente dal Sistema, ed inserire i dati nel Sistema entro 24 ore dalla ripresa del suo funzionamento.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili emissioni in atmosfera, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all'entrata in vigore del decreto - ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- pianificazione di un'attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;
- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

Inoltre la Società si assicura che:

- su base annuale, semestrale ovvero giornalmente - al fine di garantire l'ottemperanza a quanto stabilito dalle prescrizioni delle Autorità competenti contenute all'interno delle autorizzazioni -

vengano svolte specifiche attività di rilievo e misurazione da inviare ai soggetti normativamente individuati;

- attuare le idonee misure di recupero e ripristino nel caso in cui dai rilievi effettuati sulla quantità o qualità dei fumi immessi nell'aria dovessero emergere anomalie;
- nel caso di costruzione di nuovi impianti sia inoltrata apposita richiesta autorizzativa alle Autorità competenti (Regione ovvero Provincia), indicando:
 - ciclo produttivo,
 - tecnologie impiegate per la minimizzazione delle emissioni,
 - tipologia e quantità delle emissioni;
 - termini per la messa in opera dell'impianto;;
- l'eventuale nuovo impianto sia realizzato conformemente a quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate.

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo ed eventualmente al Socio unico.

PARTE SPECIALE

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU'

1. LE FATTISEPECIE RICHIAMATE NEL D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 - quinquies ed art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

1.2 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 D.LGS 286/1998)

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

La responsabilità amministrativa della società rileva qualora si verifichi una delle seguenti aggravanti:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603- bis del codice penale.

1.3 RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU' (ART. 600 C.P.)

Il reato punisce la condotta di chi, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità o di una disabilità fisica o psichica, esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa.

Tale fattispecie di reato può configurarsi ad esempio in ambito lavorativo o familiare; più in generale, il reato può essere integrato ogni qualvolta siano richieste, ad un soggetto, prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ART. 25-QUINQUIES ED ART. 25-DUODECIES

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione

dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI 3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti al reato di "impiego di cittadini di paesi terzo il cui soggiorno è irregolare" e di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all' art. 25- quinquies e 25-duodecies del D.Lgs 231/2001
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale;
- favorire e/o promuovere l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo.

E' fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in

materia di immigrazione.

A tale proposito, la Società, in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rischi) sensibilizza i propri fornitori, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, in merito ai principi cui l'attività degli stessi deve ispirarsi, nell'ambito della collaborazione con SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. in tema di garanzie legali e morali dei lavoratori (rispetto della legge, non discriminazione, divieto di lavoro minorile, divieto di forme di coercizione mentale o fisica, divieto di abusi e molestie, rispetto delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispetto dei minimi salariali e degli orari di lavoro, rispetto delle libertà di associazione, rispetto della tutela dell'ambiente, ecc.).

Tutti gli accordi contrattuali con soggetti terzi devono comunque contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti all'utilizzo di lavoratori stranieri "irregolari" o alla "riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù") <es. clausole risolutive espresse, penali>.

4. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE ED ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU' AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ATTIVITA' RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI BUSINESS.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione

- documento, il nominativo del dipendente interessato viene segnalato al Servizio Contenzioso che procede alla formale contestazione di addebito ed alla successiva risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari ex art. 3 L. 604/66, ed artt. 1256 e 1463 ss. c.c..

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei reati ex artt. 25-quinquies 25-duodecies che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo amministrativo ed eventualmente al Socio unico.

ALLEGATO 1

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI



SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 01

Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti con la ASL BT

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Gestione dei rapporti commerciali con la ASL per la vendita di ulteriori servizi	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulenti incaricati	Induzione dei funzionari pubblici, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, ad integrare o estendere i contratti di servizio in essere con la ASL	Corruzione e/o istigazione alla corruzione	MEDIO
Rendicontazione periodica delle ore di lavoro prestate al fine di evitare determinati conguagli	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Referenzi aziendali di commessa, Consulenti incaricati	Compilazione e validazione di rendicontazioni non corrispondenti al reale impiego delle unità lavorative, per consentire alla Società di ricevere compensi non dovuti	Truffa ai danni dello Stato	MEDIO
Rendicontazione periodica delle ore di lavoro prestate al fine di evitare determinati conguagli	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Referenzi aziendali di commessa, Consulenti incaricati	Induzione in Errore dei dirigenti o funzionari della ASL al fine di ottenere la validazione delle ore di lavoro prestate attraverso l'esposizione di dati non corretti e/o l'omissione di dati e contenuti nella comunicazione presentata	Truffa ai danni dello Stato	MEDIO
Emissione di fatture per prestazioni di servizi resi alla ASL	A.U., Responsabile amministrativo, Consulente commerciale incaricato	Induzione della ASL alla validazione e liquidazione di fatture attive emesse dalla Società a fronte del riconoscimento di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione e Truffa ai danni dello Stato	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 02

Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti con la ASL BT

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Interlocazione tecnica con la ASL in fase preliminare all'affidamento di un servizio o all'appalto dello stesso all'esterno con pubblicazione di un bando di gara	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico	Induzione dei funzionari pubblici, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, ad affidare direttamente alla Società un servizio che per legge o per convenienza economica deve essere appaltato all'esterno	Corruzione e/o istigazione alla corruzione	ALTO
Gestione del processo amministrativo di valutazione della convenienza economica all'affidamento diretto alla Società di un servizio precedentemente appalato all'esterno	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico	Induzione in errore della ASL al fine di ottenere un indebito affidamento di servizio attraverso una rappresentazione non conforme al vero e/o l'omissione di dati o contenuti nella documentazione predisposta	Truffa ai danni dello Stato	ALTO
Gestione del processo amministrativo di valutazione della convenienza economica all'affidamento diretto alla Società di un servizio precedentemente appalato all'esterno	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Referenti aziendali di commessa, Consulenti incaricati	Induzione del funzionario pubblico ad omettere il rilievo di eccezioni attraverso la promessa o il riconoscimento di denaro o altra utilità	Corruzione e/o istigazione alla corruzione	MEDIO
Gestione del processo tecnico di partecipazione alla fase di pre- affidamento del servizio (formalizzazione di valutazione tecnico-economica e predisposizione dell'offerta)	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Referenti aziendali di commessa, Consulenti incaricati	Induzione in errore della ASL al fine di ottenere un indebito affidamento di servizio attraverso una rappresentazione non conforme al vero e/o l'omissione di dati o contenuti nella documentazione tecnica predisposta	Truffa ai danni dello Stato	ALTO
Gestione della eventuale fase di verifica delle anomalie post affidamento del servizio	A.U., Responsabile amministrativo, Consulente commerciale incaricato	Induzione del funzionario pubblico ad omettere il rilievo di eccezioni attraverso la promessa o il riconoscimento di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione e Truffa ai danni dello Stato	ALTO
Emissione di fatture per prestazioni di servizi resi alla ASL su input dell'area amministrativa	A.U., Responsabile amministrativo, Consulente commerciale incaricato	Induzione della ASL alla validazione e liquidazione di fatture attive emesse dalla Società a fronte del riconoscimento di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione e Truffa ai danni dello Stato	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 03

Gestione dei rapporti con la ASL per l'ottenimento di autorizzazioni all'erogazione di nuovi servizi

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Predisposizione e trasmissione di documentazione necessaria all'affidamento di nuovi servizi	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico	Induzione in errore della ASL attraverso la produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente l'affidamento di nuovi servizi	Truffa ai danni dello Stato	MEDIO
Rapporti con funzionari e dirigenti della ASL per l'ottenimento di nuovi servizi o il rinnovo di quelli esistenti	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico	Induzione dei funzionari o dirigenti pubblici a concedere nuovi servizi o il rinnovo di quelli esistenti pur in assenza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, attraverso il riconoscimento di denaro o altra utilità	Corruzione e/o istigazione alla corruzione	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 04

Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali e amministrativi), nomina dei legali e coordinamento della loro attività

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Gestione dei rapporti con i giudici	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico	Induzione dei Giudici o dei consulenti a favorire la Società nell'ambito di procedimenti giudiziari e stragiudiziali (anche attraverso consulenti legali dell'Azienda) attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione in atti giudiziari	MEDIO
Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (es. testimoni)	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico	Induzione del soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci attraverso violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci attraverso violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità	BASSO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 05

Gestione contenzioso tributario

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Gestione dei rapporti con i giudici	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente fiscale incaricato dalla Società	Induzione dei Giudici o dei consulenti a favorire la Società nell'ambito di procedimenti tributari (anche attraverso consulenti legali dell'Azienda) attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione in atti giudiziari	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 06

Attività relative alla selezione e gestione del personale

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Selezione ed assunzione del personale	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente del lavoro incaricato dalla Società	Gestione impropria delle assunzioni al fine di privilegiare persone segnalate e mancata osservanza delle norme vigenti in materia di assunzioni di personale nell'ambito di soggetti pubblici	Corruzione e/o istigazione alla corruzione	ALTO
Politiche retributive	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente del lavoro incaricato dalla Società	Gestione impropria degli stipendi quale strumento finalizzato anche a favorire la corruzione	Corruzione e/o istigazione alla corruzione	MEGLIO
Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni agevolate	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente del lavoro incaricato dalla Società	Induzione in errore di funzionari pubblici in merito alle assunzioni agevolate, attraverso la presentazione di documenti falsi	Truffa ai danni dello stato e indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato	MEGLIO
Comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente del lavoro incaricato dalla Società	Induzione in errore di funzionari pubblici in merito alle assunzioni di categorie protette, attraverso la presentazione di documenti falsi	Truffa ai danni dello Stato	MEGLIO
Selezione ed assunzione del personale	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente del lavoro incaricato dalla Società	Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso o di lavoratori italiani privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente	Abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato	MEGLIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 07

Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con la ASL per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti				
Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziati reati associabili	Grado Rischio
Omesso adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e da ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente della sicurezza	Violazione o omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia, da parte della Società, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (es. omessa attività di valutazione dei rischi aziendali, di controllo, prevenzione, formazione, protezione, predisposizione di flussi documentali previsti dalla legge) che possano implicare la fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni colpose in caso di infortunio grave o gravissimo di dipendenti o collaboratori della Società	Omicidio colposo, lesioni personali colpose	ALTO
Rapporti con Enti pubblici in caso di verifiche ed ispezioni	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente della sicurezza	Induzione dei funzionari pubblici a non effettuare l'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti non conformi della Società e ad omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione e/o istigazione alla corruzione	MEGLIO
Rapporti con Enti pubblici in caso di verifiche ed ispezioni	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente della sicurezza	Occultamento e alterazione di documenti o altri artifici al fine di impedire e ostacolare l'attività ispettiva e di accertamento	Truffa ai danni dello stato	MEGLIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 08

Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Scelta dei fornitori	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Referenti aziendali di commessa	Gestione impropria del processo di selezione dei fornitori (es. mancato rispetto delle norme che regolamentano la scelta dei fornitori finalizzate a garantire trasparenza e buon andamento) finalizzata a favorire ditte o persone segnalate o a creare situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la fornitura di beni e/o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o a quelli che deriverebbero dall'espletamento di una procedura selettiva ad evidenza pubblica	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico	ALTO
Definizione del prezzo di acquisto	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Referenti aziendali di commessa	Il mancato rispetto delle norme che regolamentano la scelta dei fornitori che sono finalizzate a garantire trasparenza e buon andamento potrebbe creare situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la fornitura di beni e/o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o a quelli che deriverebbero dall'espletamento di una procedura selettiva ad evidenza pubblica	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico	INTERMEDI
Verifica dell'erogazione della prestazione	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Referenti aziendali di commessa	La gestione impropria degli acquisti potrebbe consentire situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la validazione di una fattura attestante la consegna di un bene o l'erogazione di un servizio inesistenti.	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, Truffa ai danni dello Stato	INTERMEDI
Contabilizzazione e pagamento	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Ufficio amministrativo	La gestione impropria degli acquisti potrebbe consentire situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in presenza di una fattura "falsa" attestante la consegna di un bene o l'erogazione di un servizio inesistenti.	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, Truffa ai danni dello Stato	INTERMEDI

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 09

Selezione e gestione di consulenti e collaboratori occasionali

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Scelta dei fornitori	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Referenti aziendali di commessa	Gestione impropria del processo di selezione dei consulenti e collaboratori (es. mancato rispetto delle norme che regolamentano la scelta dei collaboratori e consulenti finalizzate a garantire trasparenza e buon andamento) finalizzata a favorire professionisti o persone segnalate o a creare situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la fornitura di servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o a quelli che deriverebbero dall'espletamento di una procedura selettiva ad evidenza pubblica	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico	ALTO
Definizione del prezzo di acquisto	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Referenti aziendali di commessa	Il mancato rispetto delle norme che regolamentano la scelta dei collaboratori e consulenti e che sono finalizzate a garantire trasparenza e buon andamento potrebbe creare situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la fornitura di servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o a quelli che deriverebbero dall'espletamento di una procedura selettiva ad evidenza pubblica	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico	ALTO
Verifica dell'erogazione della prestazione	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Referenti aziendali di commessa	La gestione impropria degli acquisti potrebbe consentire situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la validazione di una fattura attestante la erogazione di un servizio inesistente.	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, Truffa ai danni dello Stato	ALTO
Contabilizzazione e pagamento	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Ufficio amministrativo	La gestione impropria degli acquisti potrebbe consentire situazioni di vantaggio anche attraverso la creazione di disponibilità finanziarie con la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in presenza di una fattura "falsa" attestante l'erogazione di un servizio inesistente.	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, Truffa ai danni dello Stato	ALTO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 10

Gestione delle spese di rappresentanza

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado rischio
Gestione delle spese di rappresentanza della Società	A.U., Responsabile Amministrativo, Responsabile Tecnico, Consulente commerciale, Referenti aziendali di commessa	Gestione impropria delle spese di rappresentanza quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti di enti pubblici o di soggetti privati o come strumento diretto di riconoscimento di altre utilità	Corruzione, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 11

Predisposizione del Bilancio d'esercizio

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado di Rischio
Bilancio di previsione e piano generale delle attività	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale	Alterazione delle valutazioni e delle previsioni al fine di indurre il Socio ad autorizzare attività aziendali e costi non rappresentativi della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società	Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, False comunicazioni sociali	BASSO
Contabilità generale	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale	Modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero, anche in concorso con altri soggetti	Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, False comunicazioni sociali	BASSO
Definizione delle poste di bilancio soggette a stima	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale	Determinazione di poste valutarie di bilancio non conformi alla reale situazione che dovrebbero rappresentare economicamente: occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti	Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, False comunicazioni sociali	BASSO
Gestione rapporti con il Socio unico	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale	Occultamento di documenti o di fatti al fine di ostacolare il socio o il collegio sindacale nell'attività di controllo	Impedito controllo	BASSO
Predisposizione ed approvazione di bilanci o situazioni economico-patrimoniali intermedie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (riduzione/aumenti di capitale, avvio di nuove attività aziendali)	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale	Simulazione o fraudolenta disposizione di bilanci, prospetti e documentazione contabile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri	Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, Illecita influenza assemblea, Operazioni in pregiudizio dei creditori	BASSO
Predisposizione ed approvazione di bilanci o situazioni economico-patrimoniali intermedie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (riduzione/aumenti di capitale, avvio di nuove attività aziendali)	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale	Formulazione di proposte illecite all'assemblea sulla destinazione dell'utile d'esercizio, anche in concorso con altri	Abuso d'ufficio, Falso in atto pubblico, False comunicazioni sociali, Illegale ripartizione di utili e eriserve	BASSO
Predisposizione ed approvazione di bilanci o situazioni economico-patrimoniali intermedie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (riduzione/aumenti di capitale, avvio di nuove attività aziendali)	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale	Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali	Operazioni in pregiudizio dei creditori	BASSO

SANTASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 12

Gestione adempimenti in materia societaria

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado rischio
Tenuta libri sociali	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale,	Occultamento di documenti o altri artifici al fine di impedire e ostacolare eventuali verifiche e controlli	Impedito controllo	BASSO
Predisposizione verbali e documentazione per l'assemblea	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale,	Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri	Illecita influenza assemblea	BASSO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 13

Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado rischio
Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati e ai sistemi informatici	Referente ITC; Tutti i dipendenti	Accesso abusivo a sistemi e/o divulgazione, intercettazione o sottrazione delle informazioni di natura info-telematica (comprensiva di credenziali d'accesso) e/o utilizzo di programmi informatici al fine di acquisire o diffondere illecitamente informazioni di natura riservata ovvero distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici di terze parti. Il profilo di rischio può realizzarsi anche attraverso attività svolta da soggetti terzi.	Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico; Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; Danneggiamento di sistemi informatici e telematici anche di pubblica utilità; Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	BASSO
Invio telematico di atti, documenti e scritture	Referente ITC; Tutti i dipendenti	Alterazione o falsificazione di atti, documenti e scritture predisposte ed inviate in forma telematica	Falsità relativamente a documenti informatici	MEGLIO
Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altra opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore	Referente ITC; Tutti i dipendenti	utilizzo di software, banche dati o altre opere d'ingegno in assenza di idonea o valida licenza rilasciata dal titolare dei relativi diritti	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	MEGLIO
Gestione delle attività connesse all'implementazione e/o aggiornamento del Sito internet e, più in generale, utilizzo della rete telematica aziendale	Referente ITC; Tutti i dipendenti	Gestione abusiva, fraudolenta o comunque impropria di opere altrui o di parti di esse, attraverso la loro pubblicazione su Sito internet o comunque la loro diffusione attraverso la rete telematica aziendale	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	BASSO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 14

Gestione visite ispettive da parte dell'Amministrazione Tributaria e Organi di Polizia Tributaria in occasione di accertamenti di varia natura

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Rapporti con gli organismi ispettivi in caso di controlli	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale,	Induzione di funzionari pubblici ad omettere la formulazione di rilievi o la commissione di sanzioni conseguenti ai controlli attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 15

Gestione rimborsi spese ed erogazione bonus o premi ai dipendenti

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Richiesta e gestione dei rimborsi spesa e degli anticipi di cassa	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente commerciale e fiscale,	Gestione impropria dei rimborsi spese a dipendenti quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO
Erogazione di bonus a dipendenti	A.U., Responsabile Amministrativo, Consulente del lavoro	Gestione impropria del bonus a dipendenti quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 16

Gestione adempimenti in materia di tutela della Privacy

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Rapporti con gli Enti pubblici in caso di accertamenti e nell'esecuzione di adempimenti	A.U., Responsabile Amministrativo, Referenti ITC, Personale Ufficio amministrativo	Induzione dei funzionari pubblici a non effettuare l'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della Società e ad omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione	Medio

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 17

Contatti con funzionari pubblici durante l'attività di marketing comunicazionale

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Rapporti con funzionari pubblici	Direzione aziendale	Induzione dei funzionari pubblici, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, a favorire l'Azienda	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 18

Gestione rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società				
Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Rapporti con i terzi al fine di instaurare/finalizzare qualsivoglia trattativa/accordo, anche di natura non commerciale	Direzione aziendale, Tutti i dipendenti	Gestione impropria del ruolo ricoperto all'interno della Società al fine di promuovere, costituire, organizzare cooperazione con due o più soggetti per il perseguimento di finalità illecite	Associazione a delinquere	MEDIO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 19

Gestione rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società				
Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Predisposizione dei contenuti e organizzazione/gestione delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine aziendale	Direzione aziendale, Responsabile tecnico	Utilizzo improprio, nel corso di un convegno o di altra presentazione al pubblico, di opere o di parte di opere protette da diritto d'autore	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	BASSO
Sviluppo e diffusione di campagne pubblicitarie	Direzione aziendale, Responsabile tecnico	Utilizzo improprio di opere o di parte di opere protette da diritto d'autore in ambito commerciale o pubblicitario	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	BASSO

SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. - Dicembre 2013 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 20

Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

Occasioni di realizzazione di reato	Funzioni aziendali coinvolte	Descrizione potenziale del profilo di rischio	Potenziali reati associabili	Grado Rischio
Svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti ospedalieri pericolosi	Direzione aziendale, Responsabile tecnico, Referenti aziendali, Dipendenti addetti	Gestione delle attività in violazione dei divieti normativamente previsti e dei protocolli di sicurezza in uso presso il committente	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata o non conforme alla normativa	MEGLIO
Gestione di eventi inquinanti nello svolgimento delle attività aziendali	Direzione aziendale, Responsabile tecnico, Referenti aziendali, Dipendenti addetti	Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con superamento delle percentuali di rischio in assenza delle attività di bonifica del sito e delle comunicazioni alle Autorità Competenti normativamente previste	Omessa segnalazione	BASSO
Rapporti con Enti pubblici in caso di ispezioni e verifiche	Direzione aziendale, Responsabile tecnico, Referenti aziendali, Dipendenti addetti	Induzione dei funzionari pubblici a non effettuare l'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della Società e ad omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	BASSO